



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 15/15/PRES

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(proc. n. 2605/14/FS)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante “*Informativa economica di sistema*”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l’articolo 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell’anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell’ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 43/14/DISM, datato 27 novembre 2014 e notificato alla Regione Lombardia in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61965/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione Servizi Media (ora Direzione Contenuti Audiovisivi e di seguito così denominata), questa Autorità ha contestato alla Regione Lombardia (di seguito denominata REGIONE) la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall’esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite agli esercizi finanziari 2012 e 2013, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato alla stampa quotidiana e periodica quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 568.801,00 e all’emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 143.063,00 pari, rispettivamente, al 51,31 e al 12,91 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.108.576,00);

- nel 2013 risulta destinata all’emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 65.706,00, pari al 5,29 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.242.628,00).

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche *“destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”*.

2. Deduzioni della Regione.

La REGIONE, con nota del 5 dicembre 2014 (prot. 24003/2015), comunica di aver fissato, con apposita legge regionale, quote diverse da quelle indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, ove è prevista tale facoltà. In particolare, l'articolo 15 della legge regionale Lombardia del 23 dicembre 2008, n. 33, recante *“Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34”* (e di seguito denominata L.R. 33/2008) prevede che l'amministrazione regionale – sulla competenza di ciascun esercizio finanziario – è tenuta ad impegnare, per fini di comunicazione istituzionale, somme *“per almeno il 30 per cento a favore dei giornali, quotidiani e periodici e, per almeno il 5 per cento, a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica”*.

In base ai nuovi riferimenti normativi, la REGIONE avrebbe dunque rispettato la quota percentuale delle somme da destinare, sulla stampa quotidiana e periodica e sull'emittenza radiotelevisiva locale, per l'acquisto di spazi per pubblicità istituzionale.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto dell'articolo 41, del *Tusmar* si fondava su riferimenti normativi non aggiornati, atteso che la REGIONE ha derogato, con la L.R. 33/2008 le percentuali previste dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

VISTO l'articolo 41, comma 5 del *Tusmar*, che consente alle REGIONI di stabilire, con atto proprio, quote diverse da quelle previste dal comma 1 della medesima disposizione;

VISTO l'articolo 15 della L.R. Lombardia n. 33/2008;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati contenuti nei modelli EP recanti i dati relativi alla ripartizione delle somme destinate all'acquisto di spazi per pubblicità istituzionale per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, risultano rispettate le percentuali di somme impegnate per pubblicità istituzionale da destinare alla stampa periodica e quotidiana e all'emittenza radiotelevisiva locale previste dall'articolo 15 della L.R. Lombardia n. 33/2008;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza del procedimento;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2605/2014/FS avviato nei confronti della Regione Lombardia.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani